

STATUTO

Associazione Marchigiana di Agopuntura e Medicina Cinese

“MATTEO RICCI” APS

Art. 1 – Denominazione sociale

1. È costituita l'Associazione Marchigiana di Agopuntura e Medicina Cinese – Associazione di Promozione sociale, in breve AMAMc “Matteo Ricci” – A.P.S., avente la natura di associazione di promozione sociale ai sensi del Codice civile, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e della normativa in materia (d'ora in avanti detta anche Associazione).

2. L'Associazione farà uso dell'indicazione di “associazione di promozione sociale” o di “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

3. L'inserimento dell'acronimo “APS” nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di “associazione di promozione sociale” o di “APS” sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 2 – Scopi e Attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

3. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione promuove: lo studio, la conoscenza e la diffusione dell'Agopuntura e della Medicina Tradizionale Cinese e delle sue tecniche correlate, e la loro integrazione con la Medicina Occidentale; la formazione e l'aggiornamento dei medici, operatori sanitari e operatori nell'ambito del benessere della persona; la ricerca clinica e l'applicazione pratica dell'agopuntura; la divulgazione scientifica per una corretta informazione sulla medicina integrata; il dialogo e la collaborazione con istituzioni ed enti interessati (università, ordini professionali, enti pubblici e privati e associazioni con finalità simili). Tutte le attività sono svolte nel rispetto dei principi etici, deontologici e scientifici della professione medica. È vietato tutelare o promuovere interessi economici, politici, sindacali o di categoria.

4. L'Associazione non pone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e non opera discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

5. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo laddove necessario allo svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità all'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

6. L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e dalle relative disposizioni attuative.



7. L'Associazione può esercitare l'attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 3 – Durata e sede

1. L'Associazione ha durata illimitata.

2. L'Associazione ha sede legale in via Giuseppe Garibaldi n. 160, nel Comune di Civitanova Marche.

3. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

4. L'Associazione, nell'ambito dei fini previsti dal presente Statuto, potrà istituire sedi operative periferiche o sezioni staccate anche in altre città sul territorio nazionale ed internazionale.

Art. 4 – Ammissione degli associati

1. Possono essere associati le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a realizzare le attività di interesse generale, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti oggettivi: a) laurea in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria; b) iscrizione o frequenza, documentata, di percorsi formativi in agopuntura o Medicina Tradizionale Cinese erogati da enti accreditati o riconosciuti. L'ammissione avviene secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite, ed è esclusa ogni valutazione discrezionale non ancorata a parametri oggettivi e predeterminati. Possono altresì essere ammessi in qualità di soci sostenitori tutti i soggetti, anche privi dei requisiti professionali di cui alle lettere a) e b), che intendano supportare finanziariamente o con la propria opera le finalità dell'ente. Tutti gli associati, iscritti nel libro soci, godono del diritto di voto in Assemblea e godono dei medesimi diritti e doveri, nel rispetto del principio di unicità della quota e della democraticità dell'ente. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente, contenente le complete generalità. L'adesione richiede il versamento di una quota associativa annuale determinata dal

Consiglio Direttivo; i soci sono tenuti al pagamento della quota entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di versamento. La quota è valida per l'anno solare in corso.

2. Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore al minimo richiesto dalla legge (sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale). Se il numero scende sotto il minimo, l'Associazione ne dà comunicazione all'Ufficio del RUNTS e integra il numero entro un anno.

3. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

4. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

6. In caso di mancato accoglimento, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare il rigetto e comunicarlo all'interessato.

7. L'aspirante associato può, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea nella successiva convocazione.

8. L'ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo il diritto di recesso e quanto previsto dall'art. 6.

9. La domanda di ammissione a socio presentata da minore di anni diciotto dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Art. 5 – Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.

2. Gli associati hanno il diritto di: eleggere gli organi sociali ed essere eletti; votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota; frequentare i locali dell'Associazione; partecipare alle iniziative e manifestazioni; essere



informati sulle attività e controllarne l'andamento; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le regole dell'art. 17.

3. Gli associati hanno l'obbligo di: rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno; versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini stabiliti dall'organo competente.

Art. 6 – Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per: a) morte; b) recesso; c) esclusione.

2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Il recesso si esercita mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione; il Consiglio Direttivo ne prende atto e ne dispone l'annotazione nel libro degli associati.

3. I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

4. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.

5. Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

6. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo in seguito a gravi fatti a carico del socio, per inosservanza dello Statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali, per comportamenti pregiudizievoli e contrastanti con le finalità e il patrimonio dell'Associazione, per accertati motivi di incompatibilità, ovvero per morosità nel versamento della quota associativa per due esercizi consecutivi.

7. I provvedimenti di esclusione sono deliberati con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo, sono immediatamente esecutivi e contro di essi è ammesso ricorso, entro 15 giorni, all'Assemblea dei Soci, la quale, previo contraddittorio, delibera in via



definitiva entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso. Il provvedimento deve contenere le motivazioni. In nessun caso si fa luogo alla restituzione di quanto versato.

Art. 7 – Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) l'Organo di controllo (ove nominato ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017).

2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo, ove nominato ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 8 – L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

2. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota.

3. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 3 associati.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata dai presenti.

5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed è convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima, contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale seconda convocazione.

6. La comunicazione è inoltrata a mezzo lettera, fax, e-mail o altro mezzo telematico, al recapito risultante dal libro degli associati.



7. L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario. I voti sono palesi, salvo diversa decisione dell'assemblea.

8. Le riunioni possono svolgersi anche per audio/videoconferenza, purché: siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario verbalizzante; il Presidente possa accertare l'identità dei presenti e il regolare svolgimento; il verbalizzante possa percepire gli eventi; i partecipanti possano intervenire e votare simultaneamente.

9. Di ogni riunione è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze.

10. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione; è ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9 – Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, ove obbligatorio, l'Organo di controllo;
- nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sui compensi spettanti ai componenti degli organi sociali, ove previsti;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità;
- decide sui ricorsi avverso i provvedimenti di esclusione adottati dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- delibera ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 10 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto.

2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti.

Art. 11 – Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e delibera la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione, nonché lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi dell'Assemblea, alla quale risponde e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato con motivazione, in tal caso decade anche l'intero consiglio direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra tre e sette, incluso il Presidente e il Vicepresidente e, se previsto, il Segretario.

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni.

4. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati per legge all'Assemblea. In particolare: amministra l'Associazione; attua le deliberazioni dell'Assemblea; predispone il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale; delibera sugli atti e contratti inerenti l'attività; cura la tenuta dei libri sociali (artt. 13, 14, 15 e 17 del D.Lgs. 117/2017); accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati; documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse (art. 13, c. 6, D.Lgs. 117/2017); stabilisce i



limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari (art. 17 D.Lgs. 117/2017); cura il deposito e la pubblicazione dei bilanci.

5. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate.

6. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 27 del D.Lgs. 117/2017.

7. La convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora, è inviata ai consiglieri a mezzo posta elettronica, whatsapp o altro mezzo telematico almeno 5 giorni prima della data fissata.

8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

9. Le riunioni possono svolgersi anche per audio/videoconferenza, alle medesime condizioni previste per l'Assemblea, dandone atto nei verbali.

10. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale; le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 – Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente: a) ha il potere di stipulare contratti in nome e per conto dell'Associazione e di compiere gli atti di ordinaria amministrazione, nonché quelli di straordinaria amministrazione in caso di urgenza; b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo; c) convoca e presiede l'Assemblea.

3. Il Presidente è individuato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e può essere riconfermato.

4. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo (quattro anni) e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o revoca decisa dal Consiglio Direttivo.



5. Il Vicepresidente è individuato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione quando questi sia impossibilitato.

Art. 14 – Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno e dura in carica quanto il Consiglio stesso.

2. Al Segretario spetta: redigere e conservare i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli con il Presidente; tenere e aggiornare il libro degli associati; gestire la corrispondenza, le convocazioni, i libri contabili e la contabilità; garantire ai soci l'accesso ai libri sociali e ai documenti dell'ente che ne facciano richiesta.

3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni del Segretario sono svolte da altro Consigliere nominato dal Presidente.

Art. 15 – L'Organo di controllo

1. Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina un Organo di controllo monocratico, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Si applica l'art. 2399 del Codice civile.

2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia redatto in conformità alle linee guida dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

3. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione e può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

4. Al ricorrere dei requisiti dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti; in tal caso è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.



Art. 16 – Revisione legale dei conti

1. Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

2. L'incarico può essere affidato all'Organo di controllo.

Art. 17 – Libri sociali

1. L'Associazione tiene i seguenti libri sociali: a) il libro degli associati; b) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea; c) il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali; d) il registro dei volontari.

2. Gli associati in regola con il versamento della quota hanno diritto di esaminare i libri sociali, tenuti presso la sede legale, entro dieci giorni dalla richiesta formulata all'organo competente.

Art. 18 – Volontari e attività di volontariato

1. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. È volontario la persona che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e dei terzi mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, con esclusione di qualsiasi rimborso forfettario (art. 17, commi 3 e 4, D.Lgs. 117/2017).

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione (art. 17, comma 5, D.Lgs. 117/2017).

4. I volontari che svolgono attività in modo non occasionale sono iscritti nell'apposito registro e sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi (art. 18, D.Lgs. 117/2017).



Art. 19 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali, pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

2. Ai fini del comma 1 si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie elencate dall'art. 8, comma 3, lettere a)–e), del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21 – Risorse economiche

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche da fonti diverse, quali: quote associative; proventi derivanti dall'attività di cui all'art. 2; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; proventi da raccolta fondi e dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e relative disposizioni attuative.

Art. 22 – Bilancio di esercizio

1. L'Associazione redige il bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (ovvero entro sei mesi in caso di motivate necessità), e depositato presso il RUNTS nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Art. 23 – Bilancio sociale



1. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, o sia ritenuto opportuno dagli organi competenti, l'Associazione approva, deposita e pubblica il bilancio sociale redatto secondo le linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 24 – Personale retribuito

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario allo svolgimento delle attività e al perseguimento delle finalità statutarie.

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento (5%) del numero degli associati, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

3. I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento.

Art. 24 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento si applicano le disposizioni del Codice civile e del D.Lgs. 117/2017.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 25 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni di legge



vigenti, al D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e, in quanto compatibili, alle disposizioni del

Codice civile.

CA. Ina. bot
Valeria Jette
Matteo Bella
P. M.